

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.52

OGGETTO:

**ALIQUOTE IMU - ANNO 2023 - CONFERMA -
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Millone Manuela - Consigliere	Sì
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
5. Daniele Franco - Consigliere	Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere	Sì
7. Bergesio Franca - Consigliere	Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
10. Bollati Elena - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

La sopracitata legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha, pertanto, attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare e disponendo, all'articolo 1 quanto segue:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 756, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;

Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto sarebbe stato evidente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate avrebbe avuto concreta applicazione solo al momento in cui il modello di prospetto sarebbe stato reso disponibile, in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

In tale contesto normativo il presente Consesso aveva proceduto:

- con DCC n. 19 del 27.05.2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
- con DCC n. 20 del 27/05/2020 ad approvare alla luce delle nuove disposizioni reintrodotte dall'art. 1 commi da 738 a 783 della L. 160/2019, le aliquote relative all'anno 2020 con la precisazione che le aliquote agevolate previste dal Comune avrebbero trovato applicazione solo per il 2020 stante l'applicazione dal 2021, delle sole fattispecie indicate dal MEF;
- con DCC n. 47 del 23.12.2020 ad approvare, sempre alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 160/2019 le sottoelencate aliquote all'anno 2021;
- con DCC n° 39 del 22/12/2021 ad approvare la griglia delle aliquote IMU per l'anno 2022

dando atto che veniva riproposta la stessa griglia di aliquote del 2021 con la sola variazione in aumento dell'aliquota per i terreni agricoli che venne portata dallo 0,96% all'1,06% con un incremento del gettito IMU annuo di circa 18.500,00;

Atteso che si rende necessario procedere ora alla determinazione ed approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023 e dato atto che la volontà della giunta comunale è quella di riproporre la stessa griglia di aliquote licenziata nel 2022;

Dato atto, in proposito, che viene in questa sede riproposta anche l'aliquota agevolata per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, non essendo stato ancora approvato, alla data odierna, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'individuazione delle fattispecie oggetto di agevolazioni, ma con la precisazione che trattasi di "Agevolazioni valida solo per il 1° quinquennio" salvo approvazione decreto MEF di cui all'art. 1 co. 756 della L. 160/2019 relativamente alle fattispecie di diversificazione dell'aliquota IMU;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti dott. Pasquale De Rose, in merito al presente provvedimento, giusto verbale n° 20 del 19/12/2022 pervenuto in data 20/12/2022 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n° 9781;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 12 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

D E L I B E R A

Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020), le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

Aliquota ordinaria (aree fabbricabili e tutti gli immobili non compresi nelle categorie successive)	1,06%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6,C7)	0,60%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,96%
Abitazioni locate a “canoni concordati”	0,96%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale. (Agevolazione valida solo per il 1° quinquennio salvo approvazione decreto MEF di cui all'art. 1 comma 756 della L. 160/2019 relativamente alle fattispecie di diversificazione dell'aliquota IMU)	* 0,67% per fabbricati diversi dalla cat. D
	* 0,76% per fabbricati cat.. D
Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purché l'ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000; Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purché, anch'essi, di superficie non inferiore a mq. 1.000 (agevolazione valida solo per il I° triennio salvo approvazione decreto MEF di cui all'art. 1 comma 756 della L.160/2019 relativamente alle fattispecie di diversificazione dell'aliquota IMU)	0,90%
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,96%
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (come definiti dal comma 750 della L.160/2019)	0,10%

*Di precisare che, per quanto concerne l'aliquota agevolata dello 0,67% per la fattispecie dei nuovi insediamenti produttivi, essa potrà essere immediatamente applicata per i fabbricati in categoria catastale diversa dalla D, mentre per i soli fabbricati di categoria D, dovrà essere versata l'imposta applicando l'aliquota dello 0,76% di esclusiva spettanza statale e, a fine anno il Comune provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l'aliquota di spettanza statale (0.76%) e quella agevolata (0.67%).

Di precisare, inoltre, che le aliquote per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, sono state confermate pur in presenza del disposto di cui all'art. 1 comma 756 della l. 160/2019, che prevede con decorrenza 2021 la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto MEF, e ciò in quanto non è stato ancora licenziato dal MEF il decreto relativo all'individuazione delle fattispecie agevolative;

Di dare atto, in proposito, che si interverrà sul presente provvedimento per apportare le necessarie modifiche non appena verrà licenziato tale decreto o qualora siano introdotte modifiche normative dalla Legge di bilancio 2023 ancora in itinere;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 del nuovo regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera del CC n. 19 del 27.05.2020, per poter beneficiare delle aliquote IMU agevolate, è necessaria la presentazione dell'apposita comunicazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.

Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

Dopodiché, con separata ed unanime votazione, i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 la cui approvazione è posta al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/02/2023 al 18/02/2023
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi